

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 13/2023
del 3 febbraio 2023
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2023/2318]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XVII, dopo il punto 9daa (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione) è inserito il testo seguente:

- "9db. **32021 D 2267**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 32)
- 9dc. **32022 D 0162**: Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 19)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano al Liechtenstein."

Articolo 2

Fa fede il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2267 e (UE) 2022/162 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 455 del 20.12.2021, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 26 del 7.2.2022, pag. 19.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

